

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1636**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, RICCIUTI, SAVIO, BONETTI, ABETE, ANDREOLI, BAMBI, BONFERRONI, BRICCOLA, CACCIA, CITARISTI, DEGENNARO, GRIPPO, LO BELLO, LUCCHESI, MATTARRESE, MENSORIO, MEROLLI, MORAZZONI, PATRIA, PICANO, RUBINO, VENTRE, ZAMBON, ZOPPI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 30 aprile 1984

Norme per la promozione e il coordinamento delle attività informatiche nell'amministrazione statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Introdurre metodologie nuove in una struttura complessa consolidata determina tendenzialmente — a meno che ciò non avvenga in modo programmato e progressivo — un effetto negativo sulla struttura stessa: metodi e procedure rodati dal tempo e resi compatibili dall'assuefazione vengono disestati e non riescono più a garantire il livello di efficienza fino ad allora assicurato. Tale fenomeno, ben noto agli studiosi della scienza dell'organizzazione, può determina-

re due tipi di conseguenze: o la struttura riesce ad assorbire l'impatto della novità, ed in breve tempo riqualifica la sua attività a livelli di produttività superiori ai precedenti; oppure questo assorbimento risulta impossibile e la struttura è messa in condizioni di non poter più garantire neanche il livello di prestazioni fornito col vecchio assetto.

La soluzione ideale a questo problema è la scelta di un « modus operandi » che permetta l'introduzione della novità in un

contesto di programmazione e coordinazione: essa sarà allora produttiva di riflessi positivi immediati; è però evidente che, nel mondo reale, a tale soluzione non è possibile far ricorso se non pochissime volte. Assai più spesso, diremmo di regola, le innovazioni e le metodologie nuove si introducono nella struttura amministrativa quasi per loro conto, incominciando a comparire qua e là, poi venendo applicata in maniera generalizzata ma secondo criteri e prospettive non omogenee, infine determinando la frammentazione della struttura originaria in un insieme di attività parzialmente organizzate, tra le quali non è dato di stabilire dialogo o collaborazione se non ad altissimi costi.

In questo modo, farraginoso e disarmonico, si è introdotta nella pubblica amministrazione quella importante innovazione di strumenti di lavoro e di metodi che è l'informatica; e questo in un periodo — gli ultimi quindici anni — che ha visto crescere a dismisura per quantità e complessità gli impegni ai quali la stessa amministrazione è stata chiamata.

Gli interventi nei campi dell'assistenza sanitaria, delle assicurazioni sociali, dei trasporti, dei lavori pubblici, l'aumento dell'incidenza dell'intervento dello Stato in tutti i settori dell'attività economica e produttiva, l'attivazione di politiche anticongiunturali che utilizzano le leve della spesa, dell'entrata fiscale e del controllo sul credito, l'espansione dei servizi tecnici gestiti direttamente, hanno determinato la necessità per l'amministrazione pubblica di svolgere attività via via più complesse, che richiedono azioni di coordinamento che tengano conto delle dimensioni quantitative (e del numero di dati, quindi, tra l'altro) dei problemi, e delle necessità di fornire dati validi in tempi ristretti agli organi dai quali devono essere prese le decisioni.

In sostanza, oggi vengono richiesti alla pubblica amministrazione un elevato grado di precisione nella conoscenza dell'ambiente e grandi capacità di adeguarsi alla realtà in evoluzione: tali richieste possono essere soddisfatte solo se e in quanto la pubblica amministrazione rea-

lizzi una continua interazione con il mondo esterno ed i suoi problemi. Cioè se riesce a conoscere e a gestire i dati della realtà socio-economica sulla quale deve operare.

Il ruolo che l'informatica ha avuto fino ad oggi nella pubblica amministrazione non può però essere certo considerato, salvo sporadici casi, in armonia con quanto esposto, né essere paragonato ai livelli che si sono ottenuti all'estero, anche in campo pubblico, ed in Italia nei settori dell'industria, del credito, delle assicurazioni, del commercio.

Alle naturali difficoltà della burocrazia italiana ed ai vincoli strutturali ai quali essa è sottoposta, v'è da aggiungere, quale ulteriore e grave condizione frenante, la situazione critica del personale tecnico della pubblica amministrazione, soggetto a precarie condizioni di formazione, mal retribuito e neppure coerentemente inquadrato.

A tale proposito, va notato che quest'ultimo è un punto che dovrà trovare soddisfacente soluzione se si vuole che l'informatica assuma nella pubblica amministrazione quel ruolo traente che ha già in tanti altri settori.

Volgendo lo sguardo alla storia dell'informatica nello Stato italiano si può tra l'altro notare che l'inizio del processo di meccanizzazione, a partire dagli anni '50, era avvenuto in modo promettente.

Analogamente a quanto avvenuto nei settori produttivi e commerciali le amministrazioni pubbliche avevano installato apparecchiature meccanografiche a schede perforate per gestire in modo automatico le procedure di contabilizzazione e di compilazione dei procedimenti amministrativi di competenza.

Il Ministero dell'interno ed i principali comuni italiani avevano così meccanizzato i servizi elettorali, il Ministero delle finanze le operazioni relative alla imposta generale sull'entrata, allora il tributo più importante del bilancio, il Ministero del lavoro la compilazione di statistiche dettagliate sull'occupazione, l'ISTAT l'elaborazione dei censimenti e l'approntamento di numerose statistiche, l'INPS la contabilità

generale riassuntiva e la liquidazione delle pensioni, ecc.

In quegli anni la pubblica amministrazione, quasi esclusivamente rappresentata dalle amministrazioni centrali, copriva una quota di mercato pari al 21 per cento del totale (le amministrazioni centrali rappresentano invece oggi solo una quota di mercato del 10 per cento).

Con l'avvento dei primi veri elaboratori elettronici, all'incirca all'inizio degli anni '60, il processo di automazione proseguì in maniera sempre più spinta secondo le finalità iniziali, tendenti a vedere in questi sistemi lo strumento più economico e sicuro per assolvere ai compiti amministrativi di *routine* (fatturazione, paghe e stipendi, contabilità, estratti conto bancari, gestione magazzini, ecc.) e poter così far fronte all'incremento notevole dei carichi di lavoro derivati dallo sviluppo del paese negli anni del *boom* economico.

È a partire dalla metà di quegli anni '60 che si inizia però a notare uno scollamento di indirizzi fra la pubblica amministrazione e gli altri settori del paese nel campo della meccanizzazione.

Mentre questi ultimi, attraverso la disponibilità di una serie sempre più vasta di dati automatizzati, cominciano a pensare alla creazione di veri sistemi informativi integrati in cui le informazioni circolano tra procedura e procedura e vanno a costituire, a livelli di sempre maggior aggregazione, i dati di base per successive elaborazioni nell'area dei controlli, della gestione e della pianificazione aziendale, le amministrazioni pubbliche, incapaci di accettare questi nuovi criteri di gestione, per le accennate disfunzioni ambientali e per una carenza di conoscenze sulle reali perseguibilità di questi obiettivi, subiscono una netta involuzione che porta spesso addirittura all'arresto del processo di automazione, ogni volta che si vengono ad esaurire le meccanizzazioni delle procedure più elementari e tradizionali.

Tutti gli anni '70 sono caratterizzati da questa lenta e continua differenziazione funzionale tra pubblica amministrazione e resto del paese.

Gli sviluppi rapidi ed impressionanti dell'informatica avvenuti in questo periodo (integrazione delle procedure, sistemi in tempo reale, strutture interattive, interventi nei campi decisionali e della pianificazione, ecc.) non riescono, se non con effetti limitati, a trovare spazi attuativi nelle amministrazioni pubbliche, specialmente a livello centrale.

Ne è derivata, come naturale conseguenza per queste strutture informatiche pubbliche, una lenta obsolescenza, una continua demotivazione del personale implicato e qualche volta persino la necessità del ricorso, in verità criticabile, ad interventi esterni anche per la gestione dei propri processi operativi.

Partendo da queste premesse, rese ancor più gravi dalla valutazione dell'insoddisfacente redditività delle risorse impiegate nel settore (già di per sé quantitativamente insufficienti), risulta evidente che solo un'opera decisa di coordinamento e promozione dell'informatica potrà far recuperare alla pubblica amministrazione il ritardo accumulato in questi anni rispetto alla media dei paesi ad elevato livello di sviluppo.

Provvedendo, come già accennato, alla riorganizzazione ed alla riqualificazione del personale, allo studio di forme organizzative adeguate agli obiettivi ed agli strumenti esistenti, ed alla informatizzazione secondo criteri di attualità tecnica, si potranno porre le basi per cominciare ad attivare con impegno quel processo di riforma della pubblica amministrazione che è rimasto, per troppo tempo, appena accennato.

Per questo motivo pensare oggi una legge che tenda solamente alla ottimizzazione della gestione dei centri elettronici esistenti sarebbe errore gravissimo: il vero problema è a monte, sta nelle informazioni che bisogna far circolare in modo organico.

Come potrebbero, diversamente, un Ministero od una regione svolgere i propri compiti di pianificazione senza la necessaria base di dati, continuamente aggiornata dagli eventi operativi? Come potrebbero ottenersi questi dati di base dai dif-

ferenti enti dislocati sul territorio in modo realmente utilizzabile, senza una precedente attività di coordinamento e di omogeneizzazione ?

Allo stato attuale, considerata l'arretratezza dei sistemi informativi della pubblica amministrazione, l'intervento in un settore così importante fornisce l'occasione per una indispensabile riforma delle strutture pubbliche del paese. È chiaro che la mancanza di uno sviluppo coordinato dell'informatizzazione inevitabilmente condurrebbe a soluzioni degradate, perché circoscritte anche se funzionanti, e all'arresto a breve termine del processo evolutivo appena iniziato.

Le attuali disposizioni legislative, che hanno assegnato una sempre maggiore autonomia decisionale agli organi elettivi ed a quelli periferici, devono pertanto spingerci, in via prioritaria, alla ridefinizione dei nuovi flussi informativi, onde consentire la indispensabile circolazione delle informazioni.

Se si tiene inoltre conto del fatto che gli scambi informativi automatizzati devono prevedere canali univoci e predefiniti di comunicazione, contrariamente a quanto può accadere per gli scambi di documenti, allora apparirà evidente l'importanza essenziale che ha la rete di connessione nella struttura che si vuole realizzare.

* * *

Funzioni così delicate come quelle di promozione e coordinamento delle attività informatiche dell'amministrazione statale, e di definizione dei relativi flussi informativi, possono essere svolte efficacemente solo se sono controllate e gestite al più elevato livello di responsabilità politico-amministrativa; ed è appunto questo il motivo per il quale la presente proposta di legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri tali funzioni. D'altro canto, nel momento attuale, la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha organici né organizzazione sufficienti ad assumere altre competenze, oltre a quelle già pesanti delle quali è titolare; da questa seconda

considerazione nasce l'esigenza — e la previsione di questa proposta di legge — di dotare la Presidenza del Consiglio dei ministri di organici e strutture tali da consentire, almeno in questo campo, lo svolgimento di un'attività pienamente efficace.

Gli organi dei quali viene proposta la istituzione sono due: il Consiglio superiore per l'informatica e la Direzione generale per l'informatica; organo di alta consulenza, in seno al quale si definiscono obiettivi a medio e lungo termine, e le strategie ad essi funzionali, il primo; vero e proprio strumento operativo, altamente qualificato e validamente attrezzato, dotato di grande flessibilità operative, il secondo.

Evidentemente, i due organi sono destinati a coprire esigenze diverse, ed a rispondere a domande diverse; e anche se il Consiglio superiore per l'informatica dovrà svolgere le funzioni più impegnative della pianificazione, la validità e gli effetti di questa legge saranno commisurati alla positività del lavoro che la Direzione generale per l'informatica riuscirà a svolgere, in termini di coordinamento e di promozione. O, forse, di promozione del coordinamento delle iniziative informatiche della pubblica amministrazione in una prima fase di attività e di coordinamento nella promozione delle stesse in un momento successivo.

Resta da spendere qualche parola su di una forma organizzativa particolare che la legge introduce, e cioè quella delle sezioni distaccate della Direzione generale per l'informatica, istituite presso i Ministeri e le aziende autonome dello Stato, dalle quali ci si deve aspettare il realizzarsi di una delle condizioni essenziali per il funzionamento di questa legge, e cioè l'attuazione di scambi informativi, interventi e richieste in tempi non burocratici ma informatici.

Compito di tali sezioni, composte da un esiguo numero di persone, non è certo quello del controllo operativo delle amministrazioni, di cui si vuole invece garantire l'autonomia, ma la presentazione coerente di orientamenti, stimoli ed integrazioni informative, e, in senso inverso, la raccolta di esperienze ed esigenze per un

corretto svolgimento delle funzioni che la Direzione generale per l'informatica è chiamata ad assolvere. Non è esagerato dire che la produttività della stessa Direzione generale per l'informatica sarà strettamente proporzionale all'efficacia dell'azione delle sue sezioni distaccate.

* * *

La proposta di legge si suddivide in dodici articoli.

L'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la responsabilità di una politica organica di sviluppo dell'informatica nell'amministrazione dello Stato, da eseguirsi attraverso specifici organi allo scopo istituiti, che consentano sia la definizione di una strategia di lungo periodo che il coordinamento operativo delle varie attività del settore.

Gli articoli 2, 3 e 4 stabiliscono principi generali che devono venir osservati per la predisposizione ai processi di informatizzazione degli atti amministrativi pubblici e per la circolazione delle informazioni memorizzate in archivi magnetici all'interno di tutte le amministrazioni dello Stato interessate.

L'articolo 2, in particolare, delega al Governo il compito di emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le norme atte a facilitare la conversione in procedimenti automatizzati delle attuali procedure amministrative, contabili, giurisdizionali e tecnico-scientifiche esistenti nell'ambito dell'amministrazione dello Stato. In questo articolo è anche indicata la necessità di una normativa volta a tutelare il cittadino da errori di memorizzazione di dati che lo riguardano.

L'articolo 3, tenuto conto dell'attuale tendenza a distribuire sistemi di elaborazione e di memorizzazione dati negli uffici operativi delle singole amministrazioni dello Stato e quindi a fondere sempre di più gli strumenti informatici con le esistenti strutture organizzative e tenuto conto della volontà di attuare scambi informativi tra le varie amministrazioni, impone alle amministrazioni stesse la gestione diretta

delle procedure informatizzate e la tenuta autonoma di tutti gli archivi magnetici di competenza.

L'articolo 4 fa obbligo a tutte le amministrazioni dello Stato di rendere disponibili i dati memorizzati nei propri archivi magnetici a quelle altre amministrazioni che ne siano interessate, onde fornire la più ampia conoscenza delle situazioni e dei problemi da gestire e da pianificare. Per l'attuazione pratica di tali flussi informativi, che non ledono i principi di una completa autonomia di ogni amministrazione ma che richiedono una accurata standardizzazione dei dati oggetto di scambio, sia come contenuto che come tracciato, è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei canali di collegamento e dei livelli di aggregazione necessari.

Gli articoli 5 e 6 riguardano l'istituzione del Consiglio superiore per l'informatica, che rappresenta l'organo tecnico della Presidenza del Consiglio dei ministri incaricato di promuovere e di coordinare lo sviluppo dell'informatica nell'amministrazione dello Stato, di impostare le politiche del settore e di valutare le conseguenze che l'informatica può produrre nell'ambiente sociale ed economico del paese.

L'articolo 5 definisce la composizione del Consiglio superiore per l'informatica, rappresentato da dodici membri di diritto e da venti altri membri scelti fra esperti di informatica, di scienza dell'organizzazione e di diritto amministrativo e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da altro membro del Governo allo scopo delegato.

L'articolo 6 descrive le competenze del Consiglio superiore per l'informatica, che comprendono la determinazione di obiettivi immediati, di medio e di lungo periodo nel campo di un omogeneo processo di informatizzazione, l'attuazione di flussi informativi in tutto il settore pubblico allargato, così come definito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, il controllo della spesa complessiva per l'informatica nell'amministrazione dello Stato, la consulenza al Governo per tutti i problemi inerenti l'informatica ed i suoi riflessi sulla società.

Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 riguardano l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Direzione generale per l'informatica, struttura permanente composta da personale specializzato con funzioni eminentemente operative, orientate a dare attuazione pratica nell'amministrazione dello Stato alle direttive stabilite dal Consiglio superiore per l'informatica.

L'articolo 7 descrive l'ambito operativo della Direzione generale per l'informatica ed evidenzia le possibilità di avvalersi, nella fase di avviamento, dell'opera di consulenti esterni particolarmente qualificati. Inoltre prevede la costituzione di specifiche commissioni consultive, con la presenza di personale delle amministrazioni dello Stato, al fine di realizzare un'azione equilibrata fra gli impulsi innovativi e le realtà esistenti e di garantire uno sviluppo armonico al processo di informatizzazione attraverso la partecipazione ed il consenso.

L'articolo 8 definisce le competenze operative della Direzione generale per l'informatica nei settori della promozione, del coordinamento e del controllo delle attività informatiche nell'ambito dell'amministrazione dello Stato. Esse consistono nella formulazione di studi e proposte generali di riferimento, nel fornire assistenza tecnica specialistica a richiesta, nell'eseguire il censimento delle risorse informatiche e delle banche di dati esistenti, nel proporre metodologie di standardizzazione, nel controllo sui nuovi progetti e nell'approntamento di rilevazioni statistiche sullo stato di informatizzazione delle singole amministrazioni.

L'articolo 9 prevede l'istituzione presso ogni Ministero ed azienda autonoma dello Stato di una sezione distaccata della Direzione generale per l'informatica, al fine di ottenere una migliore conoscenza delle problematiche di ogni amministrazione, una più coerente azione di promozione, di assistenza e di coordinamento ed una più corretta rilevazione delle situazioni.

L'articolo 10 definisce gli organici complessivi della Direzione generale per l'informatica e delle sue sezioni distaccate, articolati nelle varie figure professionali neces-

sarie ad assolvere ai nuovi compiti previsti.

L'articolo 11 consente alla Direzione generale per l'informatica la disponibilità di sistemi di elaborazione e di apparecchiature informatiche essenziali allo svolgimento delle sue attività ed alla sperimentazione tecnica.

L'articolo 12 riguarda infine le procedure di spesa e la copertura finanziaria della presente legge.

* * *

Onorevoli colleghi, nell'ormai non più vicinissimo 1978 Simon Nora e Alain Minc così concludevano la presentazione del *Rapporto sull'informatica al Presidente della Repubblica francese*: « Il problema nuovo è quello dell'incertezza: non esistono previsioni attendibili ma solamente domande valide sui modi di incamminarsi verso un augurabile orizzonte. Il futuro non è più materia di previsione ma di progetto, e dipenderà dalla capacità di ogni singolo paese di dotarsi della organizzazione atta a realizzare il proprio progetto. Così stando le cose i poteri pubblici non possono più, se non vogliono andare incontro al fallimento, rifarsi agli obiettivi ed ai metodi di una volta ».

Possiamo dire che queste affermazioni costituiscono una illuminante apertura sul mondo di oggi e la filosofia che le ha determinate va considerata l'unica valida per affrontare i problemi che, con questa legge, si desiderano vedere risolti. La sua presentazione giunge, è vero, in forte ritardo sulle esigenze e sulle necessità che da molto tempo l'organizzazione del nostro Stato lascia emergere, né ci si illude che essa potrà rappresentare molto più che un inizio di soluzione. Restano sul tappeto problemi assai gravi (basti qui ricordare quello della riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri) e che dovrebbero essere risolti al più presto. Tuttavia, ad ulteriore conferma della serietà con la quale i deputati del gruppo della democrazia cristiana hanno sempre considerato i problemi della pubblica am-

ministrazione, si è ritenuto di dover operare concretamente per dare soluzione ad uno dei nodi principali tra quelli numerosi che rendono il nostro sistema amministrativo poco efficace.

L'esteso utilizzo dell'informatica nell'amministrazione dello Stato e la conseguente attivazione di flussi informativi capaci di permettere una circolazione tem-

pestiva delle informazioni e dei dati, porterà ad un aumento di produttività delle funzioni pubbliche e ad un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, ma soprattutto dovrà costituire uno strumento di democrazia e di partecipazione.

È stata questa ultima considerazione a determinare la scelta dei temi e della filosofia della presente proposta di legge.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Competenze*).

Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di promozione, coordinamento e controllo dello sviluppo dell'informatica nell'amministrazione dello Stato.

Egli esercita tali funzioni attraverso gli organi previsti dalla presente legge, secondo i criteri e con i limiti in essa stabiliti.

ART. 2.

(*Coordinamento e standardizzazione dell'attività amministrativa - Delega al Governo*).

Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge al fine di adeguare le procedure amministrative, contabili, giurisdizionali e tecnico-scientifiche alle esigenze ed alle prospettive di informatizzazione.

Tali norme devono prevedere:

1) che tutte le attività della pubblica amministrazione vengano documentate in modo da facilitarne la gestione informatizzata;

2) che la documentazione necessaria agli uffici per lo svolgimento delle loro attività sia, di norma, conservata in archivi magnetici;

3) che tale documentazione provenga normalmente da fasi di elaborazione elettronica delle informazioni;

4) che gli atti amministrativi possano essere materialmente costituiti dal risultato immediato di una elaborazione elettronica, debitamente sottoscritto dagli organi responsabili;

5) che la documentazione estratta da un archivio magnetico della pubblica amministrazione faccia fede fino a prova contraria e, se sottoscritta dal funzionario incaricato, fino a querela di falso;

6) che l'impugnativa avverso gli atti pubblici per errori di memorizzazione dei dati debba essere preceduta da istanza amministrativa - opposizione - diretta all'ufficio da cui l'atto proviene;

7) che tale ufficio debba pronunciarsi sull'istanza e, se del caso, provvedere alla correzione delle informazioni errate entro un termine perentorio, trascorso il quale l'interessato possa procedere alla tutela dei suoi interessi in via giurisdizionale, anche per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 3.

(Responsabilità della tenuta degli archivi magnetici e divieto dell'affidamento di gestioni delle procedure della pubblica amministrazione a soggetti ad essa estranei).

Dall'entrata in vigore della presente legge, nessun archivio magnetico di spettanza di organi dello Stato può essere mantenuto presso terzi e nessuna gestione di procedure relative ad attività della pubblica amministrazione può essere affidata a soggetti estranei ad essa.

Gli archivi esistenti presso terzi e le gestioni ad essi affidate passano alla gestione diretta dell'organo dello Stato competente entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i titolari delle amministrazioni interessate, provvede con suo decreto a regolare le modalità del riassorbimento.

ART. 4.

(Accessibilità agli archivi ed ai dati).

Gli archivi magnetici dei quali si avvalgono gli organi dello Stato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali

devono venire organizzati in maniera tale da consentire sia l'accesso ai dati in essi contenuti che la loro acquisizione - agli opportuni livelli di aggregazione - a tutti gli organi interessati della pubblica amministrazione, nei limiti dell'interesse pubblico.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con suo decreto ad individuare i diversi livelli di aggregazione dei dati da realizzarsi da parte delle singole amministrazioni, indicando per ogni amministrazione e per ogni livello di aggregazione gli organi che vi hanno accesso.

Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a regolare l'accessibilità e l'acquisibilità degli stessi dati da parte degli organi della Comunità Europea e degli altri organismi internazionali.

ART. 5.

(Istituzione e formazione del Consiglio superiore per l'informatica).

È istituito il Consiglio superiore per l'informatica, organo tecnico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Consiglio superiore per l'informatica è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da altro membro del Governo all'uopo delegato ed elegge tra i suoi membri non di diritto il vicepresidente.

Il Consiglio superiore per l'informatica è composto da dodici membri di diritto e da venti membri scelti tra gli esperti di informatica, di scienza dell'organizzazione e di diritto amministrativo. Questi ultimi sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La metà di essi sono dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

Membri di diritto sono:

1) i Segretari generali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) il direttore dell'ufficio affari generali, personale ed amministrazione della Corte costituzionale;

3) il presidente del Consiglio di Stato o un presidente di sezione da lui designato;

4) il presidente della Corte dei conti o un presidente di sezione da lui designato;

5) il presidente del CNEL o un suo delegato;

6) il provveditore generale dello Stato;

7) il ragioniere generale dello Stato;

8) il segretario generale della programmazione economica;

9) il presidente dell'ISTAT;

10) un presidente di giunta regionale, in rappresentanza dei presidenti di giunte regionali;

11) il dirigente della direzione generale per l'informatica.

Ai lavori del Consiglio superiore per l'informatica partecipano, con voto consultivo e limitato agli argomenti di competenza, i rappresentanti delle amministrazioni interessate dagli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con un suo decreto, a definire struttura, organizzazione ed organico degli uffici del Consiglio superiore per l'informatica.

ART. 6.

(Competenze del Consiglio superiore per l'informatica).

Il Consiglio superiore per l'informatica:

1) esprime pareri obbligatori sugli stanziamenti annuali e sulle previsioni

triennali di spesa destinata all'informatica nell'ambito dell'amministrazione dello Stato;

2) formula una relazione informativa annuale sulla materia, che il Governo provvede ad allegare alla proposta di legge di bilancio;

3) individua gli indirizzi, gli obiettivi e le metodologie dello sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione dello Stato;

4) esprime pareri sui criteri di standardizzazione da adottarsi;

5) formula proposte per la definizione delle linee e delle modalità di connessione dei flussi informativi automatizzati all'interno dell'amministrazione dello Stato e tra questa e le regioni, le province, i comuni, gli enti pubblici, le amministrazioni autonome ed in generale tutti quegli enti che sono compresi nell'ambito del settore pubblico allargato, così come definito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, nel pieno rispetto delle autonomie di ciascuno;

6) svolge attività informativa e di promozione per la migliore e più completa informatizzazione di tutti i settori dell'amministrazione dello Stato;

7) esprime parere obbligatorio sui progetti di informatizzazione che prevedono spese per importi complessivi superiori a quattrocentottanta milioni di lire per esercizio finanziario, trasmessi dalla Direzione generale per l'informatica;

8) esprime al Presidente del Consiglio dei ministri il parere relativo all'emanazione di direttive in riferimento alla tenuta degli archivi magnetici ed all'accessibilità dei dati;

9) fornisce direttive per la stesura e per l'aggiornamento dei contratti-tipo di fornitura di sistemi e di programmi all'amministrazione dello Stato;

10) riceve e valuta le relazioni annuali sull'attività svolta in materia dalle singole amministrazioni, raccolte e trasmesse dalla Direzione generale per l'in-

formatica, e la relazione semestrale di quest'ultima;

11) conserva presso di sé gli elenchi, formati ed aggiornati a cura della Direzione generale per l'informatica, dei sistemi di elaborazione elettronica esistenti presso gli organi della pubblica amministrazione, così come pure delle procedure e delle banche di dati;

12) predispose il programma organico di istruzione informatica per i pubblici dipendenti;

13) svolge attività consultiva a favore del Governo e degli enti di cui sopra, oltre a quanto esplicitamente previsto dalla presente legge, per tutte le questioni attinenti all'informatica; in particolare, fornisce al CIPE ed al CIPI gli elementi informativi necessari alla definizione degli orientamenti e degli obiettivi del settore;

14) esamina gli incrementi di produttività generale che si possono ottenere da soluzioni informatizzate nei settori di pubblico interesse;

15) fornisce al Governo valutazioni ed orientamenti sulle conseguenze dell'introduzione di strumenti informatici sul mondo del lavoro;

16) studia i cambiamenti che possono verificarsi nell'ambiente sociale ed economico in conseguenza di una vasta diffusione di sistemi di elaborazione elettronica, di una estesa creazione di banche di dati presso aziende private ed amministrazioni dello Stato e di una accentuata capacità delle reti di telecomunicazione a trasmettere basi informative automatizzate.

ART. 7.

(Direzione generale per l'informatica).

È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per l'informatica.

Alla Direzione generale per l'informatica sono demandate le funzioni opera-

tive di promozione, di coordinamento tecnico e di controllo sui sistemi e sui progetti di informatizzazione delle amministrazioni dello Stato; essa opera nella prospettiva del coordinamento delle attività di informatica di tutti gli enti di cui all'articolo 6 della presente legge.

Nella fase di avviamento dell'attività, la Direzione generale per l'informatica può avvalersi dell'opera di consulenti esterni particolarmente qualificati. I relativi contratti devono avere oggetto specifico e non possono prevedere una durata superiore ai dodici mesi.

Al fine di garantire l'armonico sviluppo dell'informatica nell'ambito dell'amministrazione dello Stato e la coerenza delle attività della Direzione generale per l'informatica con le realtà operative delle varie amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire presso la stessa Direzione generale per l'informatica specifiche commissioni consultive, chiamando a farvi parte personale delle amministrazioni interessate.

ART. 8 .

(Competenze della Direzione generale per l'informatica).

Nell'esercizio della sua attività, in particolare per quanto concerne le attività di promozione, la Direzione generale per l'informatica:

- 1) valuta gli sviluppi tecnologici dell'informatica, ne giudica l'accettabilità e l'idoneità ai fini della loro introduzione nelle strutture dell'amministrazione dello Stato;
- 2) formula schemi e proposte generali di riferimento;
- 3) propone schemi e norme tecniche per l'organizzazione e la gestione dei centri elettronici;
- 4) fornisce documentazioni sulle metodologie operative per la realizzazione di studi e progetti;
- 5) fornisce, a richiesta, assistenza tecnica specialistica per lo studio e l'appron-

tamento di progetti di particolare complessità;

6) promuove lo scambio di esperienze tra le diverse amministrazioni.

Per le attività di coordinamento:

1) esegue il censimento dei sistemi di elaborazione e delle apparecchiature elettroniche, delle procedure applicative e delle banche dei dati esistenti, ne cura il continuo aggiornamento e la trasmissione al Consiglio superiore per l'informatica;

2) propone metodologie di standardizzazione per la documentazione delle procedure e per l'archiviazione dei dati;

3) emette norme tecniche per la standardizzazione dei dati oggetto di scambi informativi;

4) coordina la tempestiva attuazione dei flussi informativi pianificati dalle diverse amministrazioni.

Per le attività di controllo:

1) esprime parere obbligatorio sulla fattibilità di tutti i progetti di informatizzazione presentati dalle amministrazioni anche per quanto riguarda la disponibilità delle risorse necessarie e la validità dei tempi di attuazione preventivati;

2) effettua per i progetti più importanti la verifica di rispondenza tra obiettivi previsti e risultati ottenuti;

3) esegue rilevazioni generali sull'andamento del processo di informatizzazione nelle amministrazioni dello Stato.

La Direzione generale per l'informatica fornisce al Consiglio superiore per l'informatica una relazione semestrale nella quale vengono analizzati i risultati del lavoro svolto nel periodo in esame.

ART. 9.

(Uffici periferici della Direzione generale per l'informatica).

Al fine di realizzare, nelle condizioni più idonee, le attività di promozione, coordinamento e controllo informatico pres-

so ogni Ministero ed azienda autonoma dello Stato viene istituita una sezione distaccata della Direzione generale per l'informatica.

Le sezioni operano in stretta collaborazione con gli organi incaricati della pianificazione dei sistemi informativi presso le amministrazioni in cui sono inserite.

Le sezioni della Direzione generale per l'informatica svolgono le seguenti attività:

1) partecipano alla definizione generale dei sistemi informativi dell'amministrazione interessata;

2) trasmettono gli indirizzi del Consiglio superiore per l'informatica per la standardizzazione delle procedure e dei dati;

3) evidenziano la disponibilità di basi informative utili esistenti all'esterno dell'amministrazione;

4) propongono, ove necessario, l'assistenza del personale specializzato della Direzione generale per l'informatica per la risoluzione di particolari problemi;

5) raccolgono tutte le documentazioni necessarie per le richieste di approvvigionamento di apparecchiature e per l'approvazione di nuove procedure, predisponendo le relative relazioni tecnico-economiche per il Provveditorato generale dello Stato e per la Direzione generale per l'informatica;

6) predispongono per la Direzione generale per l'informatica una relazione semestrale sullo stato di informatizzazione, sulle problematiche e sulle necessità ulteriori delle amministrazioni presso le quali operano.

ART. 10.

(Organico della Direzione generale per l'informatica e delle sue sezioni distaccate).

La Direzione generale per l'informatica ha un suo organico, composto di personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, così articolato:

- a) 250 analisti informatici;
- b) 50 programmatori informatici;

c) 30 specialisti operativi di sistemi elettronici;

d) 50 addetti alle attività amministrative, di segreteria e di documentazione.

L'inserimento del personale previsto per la Direzione generale per l'informatica deve avvenire gradualmente e previa una adeguata formazione professionale fino a raggiungere il completamento dell'organico nel periodo di cinque anni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con suo decreto, a definire strutture e composizioni degli uffici e delle sezioni distaccate della Direzione generale per l'informatica.

ART. 11.

(Sistemi di elaborazione ed apparecchiature informatiche in dotazione alla Direzione generale per l'informatica).

La Direzione generale per l'informatica può provvedere, nel rispetto delle procedure e previo parere obbligatorio del Consiglio superiore per l'informatica, all'acquisto od alla locazione di sistemi di elaborazione e di apparecchiature informatiche necessari allo svolgimento delle proprie attività e sperimentazioni.

Tutte quelle ulteriori esigenze, che non abbiano caratteristiche di continuità, possono venir soddisfatte attraverso accordi temporanei di utilizzo dei sistemi già esistenti nelle amministrazioni dello Stato.

La Direzione generale per l'informatica fornisce annualmente al Consiglio superiore per l'informatica una relazione sugli impegni ottenuti dai propri sistemi.

ART. 12.

(Procedure di spesa e copertura finanziaria).

Per l'esecuzione delle spese relative alla realizzazione ed alla conduzione dei servizi di informatica sono iscritti specifici stanziamenti negli stati di previsione di spesa in ogni singolo Ministero.

Nello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono istituiti capitoli per l'esecuzione di spese necessarie in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, distinti in assegnazioni per la gestione dei centri di elaborazione esistenti ed assegnazioni destinate a sopperire alla istituzione di nuovi centri di elaborazione, all'informatizzazione di nuovi servizi centrali o periferici, all'esecuzione di studi e progetti.

All'onere relativo al funzionamento del Consiglio superiore per l'informatica ed alla Direzione generale per l'informatica si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su tale capitolo gravano pure le spese da sostenere da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione della presente legge, nonché le spese per la corresponsione dei compensi per i componenti del Consiglio superiore per l'informatica, da determinarsi con il decreto di nomina, anche in deroga alle norme in vigore.